



## GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI FISCALI SULLE IMPRESE

■ Nella presente nota<sup>1</sup> si analizzano gli effetti dei principali provvedimenti in materia di tassazione dei redditi delle società di capitale in vigore nel 2024: la maggiorazione del costo del lavoro in deduzione in presenza di nuove assunzioni e l'abrogazione dell'incentivo alla capitalizzazione denominato Aiuto alla Crescita Economica (il cosiddetto ACE).

■ I risultati della simulazione mostrano come le misure fiscali indicate nel Decreto legislativo (n. 216/2023), relativo alla riforma dell'IRES e delle altre imposte sui redditi, avrebbero nel complesso effetti di cassa negativi sulle imprese, con una maggiorazione del prelievo IRES che raggiungerebbe il 10,2% nel 2024. Il prelievo aumenta in misura più elevata per le imprese appartenenti agli altri servizi (15,6%) e per quelle che, secondo un indicatore di sostenibilità economica e finanziaria, risultano "a rischio" e "fortemente a rischio" (oltre 20%).

■ L'introduzione della deduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale interesserà solo il 5,6% delle imprese, mentre il 25,3% delle imprese risulterà svantaggiato dalla soppressione dell'ACE, attraverso la eliminazione della deducibilità della remunerazione figurativa del capitale proprio (nuove azioni e autofinanziamento).

■ I cambiamenti normativi qui analizzati determinano nel 2024 un'aliquota effettiva mediana del prelievo ai fini IRES sui redditi delle imprese - in aumento di un quarto di punto rispetto alla normativa previgente - pari al 19%, un valore ben al di sotto dell'aliquota legale (24%). Le imprese che non potranno più beneficiare della deduzione ACE subiranno un aumento dell'aliquota effettiva IRES pari ad un punto percentuale, mentre l'insieme delle imprese che non hanno goduto dell'ACE conseguiranno una riduzione dell'aliquota effettiva pari a 0,8 punti percentuali. Considerando anche la componente IRAP gravante sui redditi di impresa, l'aliquota effettiva mediana raggiunge il 24%.

■ Gli indicatori del carico d'imposta sui fattori produttivi evidenziano come l'abrogazione dell'ACE rende il ricorso al capitale proprio più oneroso rispetto al capitale di terzi (+2,5 punti percentuali), indirizzando maggiormente le scelte di finanziamento delle imprese verso l'indebitamento piuttosto che verso una loro maggiore patrimonializzazione, mentre la maggiorazione del costo del lavoro in deduzione in presenza di assunzioni riduce il cuneo d'imposta sul lavoro per il datore dello 0,9% (-1,3% per le categorie svantaggiate), relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato.

■ A partire da settembre 2024, dopo l'entrata in vigore della nuova politica di coesione, il carico fiscale totale che i datori di lavoro dovranno sostenere per l'assunzione di donne sarà inferiore rispetto al 2023. Al contrario, il beneficio fiscale per l'assunzione di giovani sarà nel 2024 inferiore rispetto al 2023. Per l'assunzione di dipendenti nelle regioni del Mezzogiorno, la riduzione del carico fiscale complessivo per il datore di lavoro sarà maggiore rispetto al 2023, ma solo per le imprese fino a 10 dipendenti.

■ Il meccanismo incrementale dell'ACE garantisce un abbattimento crescente nel tempo del carico fiscale. In termini del contributo al gettito IRES, le imprese che più hanno beneficiato della detassazione degli incrementi del capitale proprio sono quelle innovative, sia della manifattura sia dei servizi, le imprese di minore dimensione (con fatturato fino a 2 milioni di euro), e le imprese "a rischio".

■ Nei primi 10 anni di applicazione dell'ACE (2011-2021), la mobilità delle imprese verso livelli più elevati di sostenibilità economico-finanziaria è più evidente tra le imprese beneficiarie dell'ACE rispetto a quelle non beneficiarie.

---

<sup>1</sup> La nota è stata redatta da Antonella Caiumi con il contributo di Marco Rinaldi relativamente al calcolo degli indicatori del carico d'imposta sui fattori produttivi e il *nowcasting* del modello Istat-MATIS, e il supporto tecnico di Federico Brogi. È stata chiusa con le informazioni disponibili al 01/07/2024.



## IL CARICO FISCALE SULLE IMPRESE

## I provvedimenti fiscali considerati con il modello Istat-MATIS

In questa nota si analizzano gli effetti dei principali provvedimenti in materia di tassazione dei redditi delle società di capitale in vigore nel 2024: la maggiorazione del costo del lavoro in deduzione in presenza di nuove assunzioni (una “super deduzione” per le nuove assunzioni a tempo indeterminato per l’anno d’imposta 2024) e la contestuale abrogazione dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica).<sup>i</sup>

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, in attesa della completa attuazione della legge delega per la riforma fiscale e della revisione delle agevolazioni fiscali a favore delle imprese,<sup>ii</sup> una maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro incrementale derivante da nuove assunzioni a tempo indeterminato. La “super-deduzione” può salire fino al 30% nei casi di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate.<sup>iii</sup> La misura è prevista al momento solo per il 2024. Allo stesso tempo, a decorrere dall’anno d’imposta 2024 il Decreto elimina l’ACE, che dal 2011 rappresenta un elemento strutturale del sistema di prelievo sulle imprese.<sup>iv</sup>

Le simulazioni degli effetti di tali misure sono state realizzate utilizzando il modello di microsimulazione Istat-MATIS (Modello per l’analisi della tassazione e degli incentivi sulle società di capitali) che considera l’universo delle dichiarazioni fiscali delle società di capitali per il periodo 2005-2021, integrate con i bilanci civilistici e gli archivi statistici. Il modello è multi-periodale (tiene conto delle principali componenti dinamiche della base imponibile) e simula, a livello d’impresa, tanto per le singole società che per i gruppi fiscali, il debito di imposta e i crediti fiscali.<sup>v</sup>

La simulazione interessa tutte le società di capitali che hanno compilato il modello UnicoSC per almeno uno degli anni di imposta 2008-2021. Le analisi presentate si riferiscono ad un sottoinsieme di circa 970mila imprese attive nel 2021, a cui corrispondono – tenuto conto dei consolidati fiscali – circa 953mila contribuenti a fini IRES e 44,8 miliardi di imposta. Sono escluse le imprese appartenenti al settore agricolo, finanziario, sanità, istruzione. L’insieme delle imprese utilizzate nelle elaborazioni presenti nella nota è coerente con l’Archivio Statistico Imprese Attive (ASIA) del 2021.

La presente nota esamina, inoltre, l’impatto dei provvedimenti sui cunei d’imposta sul capitale e sul lavoro, e offre una ricognizione sul funzionamento del regime ACE in base ai dati delle dichiarazioni fiscali delle società di capitali nel periodo 2011-2021.

## Le imprese premiate e quelle svantaggiate dai provvedimenti

Secondo i risultati delle simulazioni, le imprese che subiranno un aggravio d’imposta per effetto della eliminazione dell’ACE rappresentano il 25,3% del totale delle unità considerate (Prospetto 1). Le imprese colpite dal provvedimento risultano più numerose nella manifattura (32,9%) e nei servizi di pubblica utilità (38%). La percentuale delle unità svantaggiate dalla eliminazione dell’ACE aumenta con la dimensione dell’impresa (quasi una su due tra le imprese con oltre 2 milioni di fatturato o con oltre 50 addetti), è più elevata tra le imprese più solide (42% per le imprese con indicatore ISEF<sup>vi</sup> “in salute”) e con elevato grado di dinamismo,<sup>vii</sup> tra quelle aderenti al consolidato nazionale (72,7%) e appartenenti a un gruppo a controllo nazionale o internazionale, per quelle localizzate nelle regioni settentrionali e tra le esportatrici. L’introduzione della deduzione del costo del lavoro per incremento occupazionale avvantaggerà solo il 5,6% del totale delle imprese. Tra queste ultime, quote più elevate si osservano per le unità della manifattura (8%) e delle costruzioni (7,9%) e al crescere della dimensione aziendale.

Nel complesso, gli effetti di cassa negativi derivanti dall’effetto di composizione di entrambi i provvedimenti si manifestano attraverso una maggiorazione del prelievo IRES che raggiungerebbe il 10,2% nel 2024 (Prospetto 2). Il prelievo IRES addizionale derivante dalla eliminazione dell’ACE risulta pari al 12,2%, con quote più elevate per le imprese che, sulla base dell’indicatore sulla sostenibilità economica e finanziaria, figurano “a rischio”, e “fortemente a rischio” (25%). La riduzione del prelievo IRES per effetto della nuova maggiorazione del costo del lavoro in deduzione in presenza di nuove assunzioni raggiunge l’1,9% ed è più elevata per le imprese delle costruzioni (4,5%), per le imprese “fragili” (5,6%) e “fortemente a rischio” (3,5%) e per quelle appartenenti alle classi dimensionali più piccole, con classe di fatturato fino a 10 milioni di euro, o con meno di 50 addetti.

**PROSPETTO 1. LEGGE DI BILANCIO 2024. IMPATTO DERIVANTE DALL'ELIMINAZIONE DELL'ACE E DELL'INTRODUZIONE DELLA DEDUZIONE INCREMENTO OCCUPAZIONE. Perdenti e beneficiari (quota di imprese)**

	Società	Società (%)	Distribuzione addetti (%)	Eliminazione ACE		Deduzione incremento occupazione	
				Perdenti ACE (%)	Beneficiari (%)		
<b>Totale</b>	<b>953.314</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>25,3</b>	<b>5,6</b>		
<b>Settore:</b>							
Ind. estr. e manifatturiera	135.964	14,3	28,0	32,9	8,0		
Energia, gas, acqua, rifiuti	13.896	1,5	2,7	38,0	5,4		
Costruzioni	150.736	15,8	8,2	23,1	7,9		
Commercio	215.035	22,6	17,4	25,8	5,7		
Altri servizi	437.683	45,9	43,7	23,0	4,1		
<b>Classe di fatturato:</b>							
0	27.506	2,9	0,7	2,0	0,7		
1-500.000	582.847	61,1	11,5	18,1	3,4		
500.000-2 milioni	209.492	22,0	16,4	32,5	9,5		
2-10 milioni	101.195	10,6	20,9	46,7	10,5		
10-50 milioni	25.813	2,7	17,0	60,2	10,0		
50 milioni+	6.461	0,7	33,4	65,7	10,6		
<b>Rip. geografica:</b>							
Nord Ovest	266.507	28,0	37,6	33,3	5,5		
Nord Est	189.022	19,8	23,2	36,1	5,8		
Centro	230.582	24,2	20,6	20,2	5,3		
Mezzogiorno	267.203	28,0	18,6	14,1	6,0		
<b>Struttura proprietaria:</b>							
Impresa singola	764.792	80,2	45,3	23,1	6,0		
Impresa in gruppo naz.	170.538	17,9	24,1	32,6	4,0		
Consolidato nazionale	4.744	0,5	19,7	72,7	12,8		
Controllata estera	9.380	1,0	7,4	38,8	3,4		
Multinazionale	3.860	0,4	3,5	49,5	5,2		
<b>Export:</b>							
No	849.469	89,1	65,5	22,7	5,4		
Sì	103.845	10,9	34,5	46,5	8,0		
<b>Grado di dinamismo:</b>							
Alto	22.254	27,0	45,1	52,0	11,1		
Medio	41.695	50,6	39,1	45,8	10,1		
Basso	18.414	22,4	15,9	34,2	10,2		
<b>Isef:</b>							
In salute	268.280	33,6	33,1	42,0	8,3		
Fragile	66.947	8,4	7,4	30,9	7,5		
Fragile s.p.	284.584	35,6	40,4	28,0	8,4		
A rischio	76.941	9,6	5,3	10,8	1,3		
A rischio s.p.	20.367	2,5	2,8	13,4	1,9		
Fortemente a rischio	82.483	10,3	11,0	4,6	1,4		

Fonte: Istat modello di microsimulazione MATIS

**PROSPETTO 2. LEGGE DI BILANCIO 2024. IMPATTO DERIVANTE DALL'ELIMINAZIONE DELL'ACE E DELL'INTRODUZIONE DELLA DEDUZIONE INCREMENTO OCCUPAZIONE. Variazione percentuale IRES**

	Eliminazione ACE Variazione IRES (%)	Deduzione incremento occupazione Variazione IRES (%)	Variazione complessiva IRES (%)
<b>Totale</b>	<b>12,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>10,2</b>
<b>Settore:</b>			
Ind. estr. e manifatturiera	12,1	-1,2	10,9
Energia, gas, acqua, rifiuti	11,5	-1,2	10,3
Costruzioni	6,6	-4,5	2,1
Commercio	9,6	-1,4	8,2
Altri servizi	15,6	-2,7	12,8
<b>Classe di fatturato:</b>			
0	3,4	-1,0	2,4
1-500.000	14,2	-3,7	10,3
500.000-2 milioni	11,6	-5,6	5,8
2-10 milioni	11,5	-3,6	7,9
10-50 milioni	12,1	-1,9	10,1
50 milioni+	12,4	-0,8	11,7
<b>Rip. geografica:</b>			
Nord Ovest	11,8	-1,7	10,0
Nord Est	14,0	-1,7	12,2
Centro	13,3	-1,9	11,3
Mezzogiorno	7,6	-3,3	4,3
<b>Struttura proprietaria:</b>			
Impresa singola	10,1	-3,9	6,2
Impresa in gruppo naz.	13,3	-1,9	11,3
Consolidato nazionale	15,3	-0,8	14,4
Controllata estera	6,6	-0,6	6,0
Multinazionale	13,3	-0,9	12,3
<b>Export:</b>			
No	13,0	-2,9	10,0
Sì	11,4	-0,9	10,4
<b>Grado di dinamismo:</b>			
Alto	11,7	-1,1	10,6
Medio	12,6	-2,3	10,2
Basso	12,2	-3,0	9,1
<b>Isef:</b>			
In salute	10,5	-1,9	8,6
Fragile	8,9	-5,6	3,1
Fragile s.p.	10,9	-3,4	7,4
A rischio	30,6	-1,3	29,2
A rischio s.p.	24,6	-1,4	23,2
Fortemente a rischio	25,0	-3,5	21,3

Fonte: Istat modello di microsimulazione MATIS

## Gli effetti dei provvedimenti sulle aliquote effettive di imposta

Nel 2024, le misure adottate aumenteranno l'aliquota effettiva (AEI) sui redditi di 0,3 punti percentuali. A seguito di tali interventi l'aliquota raggiungerà il 18,9%, un livello inferiore a quello dell'aliquota legale (24%) (Prospetto 3). Considerando anche la quota dell'IRAP gravante sui profitti, l'aliquota mediana effettiva sui redditi di impresa a normativa vigente risulta pari al 24%.

L'effetto di composizione della eliminazione dell'ACE e della contestuale introduzione della super-deduzione sugli incrementi occupazionali determinerà effetti eterogenei per i diversi sottogruppi di interesse. Le imprese di piccole dimensioni (fino a 500mila euro di fatturato) beneficeranno di una riduzione dell'aliquota effettiva pari a circa 0,4 punti percentuali (che passa da 17,7% a 17,3%), mentre le imprese appartenenti alle classi superiori di fatturato (oltre i 10 milioni di euro) subiranno gli incrementi maggiori dell'aliquota effettiva, oltre 0,8 punti percentuali (da 19,1% a 19,9%). A livello settoriale, gli effetti positivi si concentreranno sulle imprese delle costruzioni, mentre l'aumento dell'aliquota effettiva sarà maggiore per le imprese appartenenti agli altri servizi e alle *public utilities*; a livello territoriale il vantaggio più rilevante è riscontrato per le imprese localizzate nelle regioni meridionali (-0,3 punti percentuali). Considerando la struttura proprietaria, si evidenzia un aumento dell'aliquota effettiva maggiore per i gruppi fiscali e per le imprese multinazionali (+1,4 punti percentuali). In relazione al grado di dinamismo e all'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria, gli effetti positivi si concentreranno sulle imprese meno dinamiche, che beneficeranno di una riduzione dell'aliquota effettiva pari a 0,8 punti percentuali, e sulle fragili (0,2 p.p.), mentre gli effetti negativi saranno maggiori per le imprese a rischio (oltre 1,4 punti percentuali), e segnatamente quelle sotto patrimonializzate (+2,1 punti percentuali).

Gli effetti distributivi dei provvedimenti adottati sono particolarmente significativi, distinguendo le imprese in base all'opzione esercitata in passato per il meccanismo ACE. Le unità già beneficiarie dall'ACE subiranno un aumento dell'aliquota effettiva IRES pari ad un punto percentuale, mentre l'insieme delle imprese che non hanno goduto dell'ACE conseguiranno una riduzione dell'aliquota effettiva pari a 0,8 punti percentuali (Prospetto 4).

Tra le unità già beneficiarie, le più penalizzate sono le imprese con condizioni economico-finanziarie "a rischio" e "fortemente a rischio" che subiranno aumenti dell'aliquota effettiva tra i 4 e 8 punti percentuali. Per le imprese non beneficiarie dell'ACE, lo sgravio generato dalla maggiorazione della deduzione per incrementi occupazionali sarà più elevato per le imprese estrattive e manifatturiere (-1,2 p.p.) e per le fragili sotto patrimonializzate (-1,5 punti percentuali); inoltre, risulta inversamente proporzionale rispetto al grado di dinamismo.

**PROSPETTO 3. PRELIEVO IRES E IRAP SUI PROFITTI SOCIETARI ANTE-IMPOSTE: CONFRONTO TRA ALIQUOTE EFFETTIVE IRES A NORMATIVA PREVIGENTE E VIGENTE, E ALIQUOTE EFFETTIVE. IRES+IRAP Valori mediani. Anno di imposta 2024, punti percentuali**

	ALIQUOTE EFFETTIVE IRES		Aliquote effettive IRES + IRAP normativa vigente
	Normativa previgente	Normativa vigente	
<b>Totale</b>	<b>18,6</b>	<b>18,9</b>	<b>24,0</b>
<b>Settore:</b>			
Ind. estr. e manifatturiera	15,6	15,7	22,5
Energia, gas, acqua, rifiuti	19,8	20,6	24,7
Costruzioni	22,3	22,0	26,0
Commercio	21,7	21,9	26,0
Altri servizi	15,3	16,0	21,4
<b>Classe di fatturato:</b>			
0	23,9	23,9	24,0
1-500.000	17,3	17,7	22,4
500.000-2 milioni	20,1	20,0	26,3
2-10 milioni	19,8	20,1	25,9
10-50 milioni	19,9	20,5	25,1
50 milioni+	19,1	19,9	23,7
<b>Rip. geografica:</b>			
Nord Ovest	18,9	19,5	24,6
Nord Est	16,9	17,6	23,1
Centro	18,2	18,3	24,0
Mezzogiorno	19,8	19,5	24,0
<b>Struttura proprietaria:</b>			
Impresa singola	19,1	19,1	24,0
Impresa in gruppo naz.	16,8	17,8	22,8
Consolidato nazionale	10,0	11,4	15,7
Controllata estera	22,0	22,7	26,9
Multinazionale	13,6	15,1	19,5
<b>Export:</b>			
No	18,6	18,8	24,0
Sì	18,7	19,2	24,9
<b>Grado di dinamismo:</b>			
Alto	17,3	17,6	22,9
Medio	15,3	15,3	22,3
Basso	16,2	15,4	24,1
<b>Isef:</b>			
In salute	21,0	21,4	25,7
Fragile	12,4	12,2	19,5
Fragile s.p.	16,8	16,5	22,4
A rischio	0,7	2,0	8,6
A rischio s.p.	0,7	2,8	9,1
Fortemente a rischio	-	-	5,7

Fonte: Istat modello di microsimulazione MATIS

**PROSPETTO 4. ALIQUOTE EFFETTIVE D'IMPOSTA (AIE) SUI PROFITTI SOCIETARI PER BENEFICIARI ACE E NON BENEFICIARI** Valori mediani. Anno di imposta 2024, punti percentuali

	ALIQUOTE EFFETTIVE IRES			
	Perdenti ACE		Non beneficiari ACE	
	AEI	Variazione AEI	AEI	Variazione AEI
<b>Totale</b>	<b>22,3</b>	<b>1,0</b>	<b>18,2</b>	<b>- 0,8</b>
<b>Settore:</b>				
Ind. estr. e manifatturiera	20,2	0,8	15,0	- 1,2
Energia, gas, acqua, rifiuti	22,7	1,5	20,4	- 0,4
Costruzioni	22,9	0,5	22,3	- 0,7
Commercio	23,7	0,8	21,1	- 0,6
Altri servizi	21,8	1,5	14,1	- 0,8
<b>Classe di fatturato:</b>				
0	24,0	2,4	24,0	-
1-500.000	22,3	1,5	17,1	- 0,7
500.000-2 milioni	22,6	0,6	19,7	- 1,1
2-10 milioni	22,2	0,7	20,2	- 0,8
10-50 milioni	21,9	0,8	20,3	- 0,4
50 milioni+	21,0	0,9	20,0	- 0,1
<b>Rip. geografica:</b>				
Nord Ovest	22,6	1,0	18,5	- 0,8
Nord Est	21,8	1,1	15,5	- 0,9
Centro	22,3	1,1	17,6	- 0,9
Mezzogiorno	22,6	0,9	19,3	- 0,8
<b>Struttura proprietaria:</b>				
Impresa singola	22,5	0,9	18,6	- 0,9
Impresa in gruppo naz.	22,2	1,4	15,7	- 0,6
Consolidato nazionale	13,4	1,2	5,2	-
Controllata estera	24,1	0,7	21,5	- 0,2
Multinazionale	20,2	1,3	8,5	- 0,1
<b>Export:</b>				
No	22,4	1,1	18,3	- 0,9
Si	22,0	0,9	17,8	- 0,5
<b>Grado di dinamismo:</b>				
Alto	20,7	0,7	15,2	- 1,3
Medio	20,2	0,7	12,4	- 1,7
Basso	21,3	0,5	10,5	- 2,9
<b>Isef:</b>				
In salute	22,8	0,9	21,2	- 0,5
Fragile	20,1	0,7	9,6	- 0,9
Fragile s.p.	21,6	0,8	14,8	- 1,5
A rischio	19,5	6,9	4,7	- 0,1
A rischio s.p.	18,1	8,3	4,9	- 0,2
Fortemente a rischio	18,7	4,2	1,1	- 0,3

Fonte: Istat modello di microsimulazione MATIS



## L'impatto delle riforme sul costo dei fattori produttivi

A differenza delle analisi contenute nel paragrafo precedente e in quello seguente, che si basano su dati d'impresa, le misure del carico d'imposta su capitale e lavoro illustrate in questa sezione sono basate su un modello comportamentale d'impresa in ordine alle scelte d'investimento e di occupazione. Queste misure chiamate aliquote effettive ex ante (o *forward looking*), sono utili per analizzare come gli aspetti fiscali condizionino le decisioni dell'impresa (ad esempio come cambiamenti nella tassazione sul lavoro incidono sulle scelte di occupazione delle stesse) e sono appropriate per effettuare confronti internazionali.


Gli effetti dell'evoluzione del sistema di tassazione sulle scelte di investimento delle imprese possono essere colti osservando l'andamento del costo del capitale, che riassume in un unico indicatore il carico d'imposta che grava sull'investimento marginale, ossia l'investimento che genera un rendimento appena sufficiente a coprirne il costo. Il cuneo fiscale sul capitale, definito come la differenza tra il costo del capitale sostenuto dall'impresa (al lordo delle imposte) e il tasso di interesse, fornisce una misura della distorsione prodotta dalla tassazione sulle decisioni di investimento.<sup>viii</sup> Se il cuneo è negativo il sistema favorisce l'investimento, se positivo lo disincentiva.

La Figura 1 riproduce l'andamento del costo del finanziamento con capitale proprio e con debito nel periodo che va dal 2009 al 2024, nell'ipotesi di un tasso di interesse pari al 5% in termini reali.<sup>ix</sup>

La regola fiscale che incide sul costo del capitale di debito prevede una limitazione alla deducibilità degli interessi pari al 30% del Risultato Operativo Lordo – ROL (ROL stringente).<sup>x</sup> Il grafico considera sia i casi di piena deducibilità degli interessi (ROL non stringente, linea scura tratteggiata), sia in caso di ROL stringente nella fase antecedente alla realizzazione dell'investimento marginale (linea chiara solida).

Per l'anno 2024, la deducibilità degli interessi sul debito, in aggiunta ai benefici derivanti dalle deduzioni per l'ammortamento, si traduce in uno sgravio dell'investimento finanziato con debito pari a mezzo punto percentuale (ROL non stringente). L'eliminazione dell'ACE aumenta significativamente il costo del capitale nel caso di finanziamento con capitale proprio, riportando lo svantaggio fiscale del ricorso al capitale proprio rispetto al debito ai livelli precedenti al 2011 (+2,5 punti percentuali).


**FIGURA 1. COSTO DEL CAPITALE PER FONTE DI FINANZIAMENTO.** Anni 2007-2024



La valutazione degli effetti della riforma dell'Ires sul fattore lavoro richiede il calcolo del cuneo fiscale a carico del datore.<sup>xi</sup> In questa sede, il cuneo fiscale a carico del datore è calcolato con una metodologia innovativa che comprende sia gli oneri contributivi sia quelli impositivi a carico dell'impresa (l'Irap sulla componente del valore aggiunto rappresentato dal costo del lavoro e l'Ires in caso di deviazione dalla piena deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile come nel caso in esame per effetto della super-deduzione Ires per gli incrementi occupazionali).<sup>xii</sup>

La Figura 2 mostra la componente del cuneo sul lavoro a carico del datore in percentuale della retribuzione lorda<sup>xiii</sup> relativamente a contratti a tempo indeterminato in Italia, per il periodo 2006-2024.<sup>xiv</sup> Nel 2024, per le imprese capienti (circa il 96% delle società interessate dal provvedimento), tenendo conto che la superdeduzione per l'incremento occupazionale è introdotta solo per l'anno 2024, per i nuovi contratti a tempo indeterminato, si stima una variazione negativa della componente fiscale del cuneo a carico del datore, corrispondente ad un taglio medio dello 0,9% del costo del lavoro per ciascun anno di durata del contratto (supposta pari a 7,6 anni in base ai dati di fonte INPS per i contratti a tempo indeterminato).

**FIGURA 2. LE COMPONENTI DEL CUNEO FISCALE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO IN PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE LORDA PER UN LAVORATORE CHE NON BENEFICIA DI DEDUZIONI SPECIFICHE, TEMPO INDETERMINATO. Anni 2006-2024**



L'entità dello sgravio derivante dalla super-deduzione per le nuove assunzioni è comparabile a precedenti misure di agevolazione fiscale finalizzate all'incremento occupazionale, quali le deduzioni in cifra fissa a fini IRAP in vigore nel 2006<sup>xv</sup> e nel 2014<sup>xvi</sup> (corrispondenti ad un taglio del cuneo datore pari, rispettivamente, a -1,2% nel 2006 e -0,8% nel 2014).

Nel 2024, la riduzione del cuneo fiscale a carico del datore sale all'1,3% per i lavoratori svantaggiati (Prospetto 5).<sup>xvii</sup> Per talune categorie di soggetti, le decontribuzioni a favore dei datori di lavoro per le nuove assunzioni sono state, in alcuni casi, depotenziate rispetto al periodo d'imposta precedente. In particolare, per l'assunzione di giovani nel 2024 lo sgravio sarà complessivamente inferiore rispetto al 2023. Analogamente, la super deduzione IRES per gli incrementi occupazionali non compensa pienamente il depotenziamento degli sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro per le nuove assunzioni delle donne rispetto al 2023, prima dell'entrata in vigore della nuova politica di Coesione.<sup>xviii</sup> Lo sgravio IRES compenserà invece la diminuzione dell'incentivo decontribuzione sud nel caso di nuove assunzioni di lavoratori residenti nel Mezzogiorno solo se effettuate entro il 30 giugno 2024 (-3,9% anziché -2,6%).<sup>xix</sup> Con l'entrata in vigore del DI Coesione, soltanto le imprese fino a 10 dipendenti con sede nel Mezzogiorno otterranno uno sgravio (-5,8%).

In sintesi, dal settembre 2024 le assunzioni incrementali a tempo indeterminato beneficeranno di uno sgravio superiore al 5% per i giovani (under 30), le donne e i residenti nel Mezzogiorno, purché in quest'ultimo caso l'impresa non superi i 10 dipendenti.

**PROSPETTO 5. RIDUZIONI NEL CUNEO SUL LAVORO A CARICO DEL DATORE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA. Confronto tra 2023 e 2024**

	2023	2024	
		Ante DI Coesione	DI Coesione <sup>(2)</sup>
<b>Giovani</b>			
<30 anni, mai occupati a tempo indeterminato	-7,9	-4,3	-5,3
30-35 anni, mai occupati a tempo indeterminato	-7,4	-3	-4
<b>Donne</b>			
<2 figli	-3,5	-2,6	-5,4
≥ 2 figli o disoccupate da almeno 6 mesi in zone depresse	-3,5	-3	-5,8
<b>Localizzazione</b>			
Centro-Nord	0	-0,9	-0,9
Mezzogiorno - rapporti di lavoro dipendente instaurati o da instaurare <sup>(1)</sup>	-3,3	-3,9	0
Mezzogiorno - imprese fino a 10 dipendenti, disoccupati da almeno 24 mesi, almeno 35 anni			-5,8

Note: (1) Decontribuzione Sud: misura volta a ridurre il costo del lavoro per le imprese operanti nelle regioni meridionali incluso l'Abruzzo, soggetta alla disciplina degli aiuti di Stato. Sino al 31-12-2025 esonero del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro. Per gli anni 2026 e 2027 la percentuale di esonero scende al 20%, mentre per gli anni 2028 e 2029 esonero del 10%. Dal 1 luglio 2024 la misura non si applica alle nuove assunzioni. (2) Decreto Coesione in vigore dal 1° settembre 2024.

## Approfondimento. L’Aiuto alla Crescita Economica nel periodo 2011-2021

L’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) fu introdotto sul finire del 2011 con il Decreto “Salva-Italia” con l’intento di rilanciare lo sviluppo economico del paese e fornire un aiuto alla crescita delle imprese. L’ACE rendeva deducibile dal reddito imponibile il rendimento figurativo degli apporti di nuovo capitale proprio e degli utili reinvestiti, al pari degli interessi passivi, al fine di perseguire una maggiore neutralità della tassazione dei redditi d’impresa rispetto alla scelta delle fonti di finanziamento, in modo da favorire un processo di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione delle imprese, in particolare quelle piccole e medie, riducendone la dipendenza dal finanziamento bancario.<sup>xx</sup>


L’ACE si è rivelato uno strumento molto efficace sia per contrastare la dipendenza dal finanziamento bancario - anche per le imprese vulnerabili e rischiose (Branzoli e Caiumi 2020) - sia per incoraggiare la crescita delle imprese, in particolare delle piccole (ISTAT 2020).<sup>xxi</sup>

La misura consentiva di distinguere la remunerazione ordinaria del capitale investito, esente da imposta, dai profitti eccedenti la remunerazione ordinaria del capitale investito da assoggettare all’IRES. L’ACE va pertanto intesa come una caratteristica strutturale della tassazione del reddito d’impresa.<sup>xxii</sup> Con la sua abrogazione, che interessa oltre alle società di capitali anche le imprese individuali e le società di persone, si amplia la definizione di reddito sottoposto a tassazione.<sup>xxiii</sup>

Sulla base dei dati delle dichiarazioni fiscali delle società di capitali disponibili, si esaminano gli effetti distributivi del regime ACE nel decennio di applicazione (2011-2021). La deduzione ACE era commisurata agli incrementi del capitale proprio rispetto al valore esistente al 31 dicembre 2010. La natura incrementale del meccanismo Ace comportava effetti cumulativi nel tempo. Da un lato, esso consentiva di far scendere subito l’aliquota marginale sui nuovi apporti di capitale proprio; dall’altro, gli incrementi del capitale di rischio riducevano gradualmente nel tempo l’aliquota media, e con essa il gettito, rispetto all’aliquota legale IRES (pari al 27,5 per cento fino al 2016, e al 24 per cento a partire dal 2017).

La platea dei beneficiari passa dal 23% nel 2011 al 30,3% nel 2016 nella fase di potenziamento del provvedimento, si riduce al 28,1% nel 2018 nella fase di depotenziamento (2017-2020)<sup>xxiv</sup>. L’ACE innovativa 2021<sup>xxv</sup> riporta la percentuale di adesione al 31,4% (Figura 3). Con riferimento all’ammontare del capitale investito, la base ACE cresce dal 4,9% nel 2011 al 40,2% nel 2020 e raggiunge l’80% nel 2021. Per i beneficiari ACE, la deduzione dalla base imponibile corrisponde ad un taglio dell’aliquota legale IRES pari allo 0,4% nel 2011 al 2,9% nel 2016, al 1,1% nel 2018 e al 1,9% nel 2021.<sup>xxvi</sup>

**FIGURA 3. BENEFICIARI ACE, RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA MEDIA SUL REDDITO IMPONIBILE, E RAPPORTO TRA CAPITALIZZAZIONI PASSATE E PATRIMONIO NETTO.** Anni 2011-2021. Valori medi




Elaborazioni Istat sulle dichiarazioni fiscali delle società di capitali per i periodi d’imposta 2011 – 2021

I beneficiari risultano più numerosi e crescono più velocemente tra le imprese appartenenti alla manifattura ad alta intensità tecnologica (dal 35,6% del 2011 al 52,8% del 2021), tra le imprese più grandi e più solide, tra le esportatrici e quelle localizzate nel Nord del paese, e ancora, tra le imprese che aderiscono al consolidato fiscale e quelle in gruppo rispetto alle imprese singole.<sup>xxvii</sup>

Dal punto di vista della distribuzione del beneficio, sono le imprese della manifattura ad appropriarsi di una quota crescente e maggioritaria (che passa dal 30,9% nel 2011 al 37,4% nel 2021) (Figura 5); i benefici hanno inoltre riguardato le unità dei servizi di mercato (dal 12,7% nel 2011 al 19,3% nel 2021), le imprese più grandi e più solide, quelle del Nord a scapito di quelle con sede nelle regioni del Centro Italia.


**FIGURA 4. BENEFICIARI ACE PER GRADO DI INTENSITÀ TECNOLOGICA E DI CONOSCENZA, E PER STRUTTURA PROPRIETARIA.** Anni 2011-2021. Valori percentuali



Elaborazioni Istat sulle dichiarazioni fiscali delle società di capitali per i periodi d'imposta 2011 – 2021

Per intensità tecnologica e di conoscenza si sono utilizzate le aggregazioni Eurostat basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (Nace) e la corrispondente classificazione dell'Istat Ateco 2007. La manifattura ad alta intensità tecnologica (HT) corrisponde alle divisioni 21 e 26; la manifattura a medio-alta intensità tecnologica (MH) alle divisioni 20, 27-30; la manifattura a medio-bassa intensità tecnologica (ML) alle divisioni 19, 22-25,33; la manifattura a bassa intensità tecnologica (LL) alle divisioni 10-18, 31-32; i servizi ad alta intensità di conoscenza (KIH) sono suddivisi in servizi tecnologici (divisioni 59-63, 72), servizi di mercato (KMS) (divisioni 50-51, 69-71, 73-74, 78, 80) e altri servizi (OKI) (divisioni 58,75,84-93); i servizi a bassa intensità di conoscenza (KIL) corrispondono alle divisioni 45-47, 49, 52-53, 55-56, 68, 77, 79, 81-82, 94-99


**FIGURA 5. DISTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ACE PER SETTORE DI ATTIVITÀ.** Anni 2011-2021. Valori percentuali



Elaborazioni Istat sulle dichiarazioni fiscali delle società di capitali per i periodi d'imposta 2011 – 2021

In termini del contributo al gettito IRES,<sup>xxviii</sup> le imprese più favorite dalla detassazione degli incrementi del capitale proprio sono le imprese più innovative – appartenenti sia alla manifattura (da alta a medio-bassa intensità tecnologica) sia ai servizi (servizi di mercato e altri servizi) -, le imprese più piccole (con fatturato fino a 2 milioni di euro), le imprese con redditività non sostenibile (nell'ordine: le più patrimonializzate e le sotto patrimonializzate), e le imprese non esportatrici (Figura 6).


**FIGURA 6. RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA MEDIA SUL REDDITO IMPONIBILE PER CLASSI DI FATTURATO E INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. Anni 2011-2021. Valori percentuali**



Elaborazioni Istat sulle dichiarazioni fiscali delle società di capitali per i periodi d'imposta 2011 – 2021

Nel 2020 - prima dell'introduzione dell'ACE innovativa- la base ACE è superiore al 50% del capitale complessivo (base di lungo periodo) per le imprese che se ne avvalgono appartenenti alla manifattura ad alta e medio-alta intensità tecnologica, al commercio alle costruzioni, per le imprese appartenenti alle classi dimensionali intermedie (tra i 10 e i 50 milioni di euro di fatturato e tra i 20 e i 500 addetti), nonché per le fragili e quelle fortemente a rischio (Figura 7), mentre resta al di sotto del 40% per le imprese più grandi e per i gruppi fiscali. L'ACE innovativa 2021 porta in numerosi casi al superamento del limite del patrimonio netto per la base ACE.

**FIGURA 7. RAPPORTO TRA CAPITALIZZAZIONI PASSATE E PATRIMONIO NETTO PER CLASSE DI ADDETTI E INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA. Anni 2011-2021. Valori medi**



Dieci anni dopo l'introduzione dell'ACE, confrontando le matrici di transizione delle imprese tra le classi dell'indicatore ISEF, si evidenzia che la transizione verso livelli più elevati di sostenibilità economico-finanziaria – la quota di imprese che nel decennio si è sposata verso una condizione “in salute”, caratterizzata da redditività, solidità e liquidità sostenibile - è più frequente per le imprese beneficiarie ACE rispetto alle non beneficiarie (Prospetto 6).

**PROSPETTO 6. MATRICE DI TRANSIZIONE TRA CLASSI DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, PER PRESENZA DI BENEFICIO ACE.** Anni 2010 e 2021. Valori percentuali

Classi di sostenibilità economico-finanziaria 2010		Classi di sostenibilità economico-finanziaria 2021					
		Fortemente a rischio	A rischio s.p.	A rischio	Fragile s.p.	Fragile	In salute
Fortemente a rischio	beneficiari ACE	45,2	2,5	4,8	41,4	3,7	2,4
	non beneficiari	54,0	1,7	4,1	35,4	2,8	2,1
A rischio sotto patrimonializzata	beneficiari ACE	6,5	44,4	10,1	29,2	0,3	9,5
	non beneficiari	12,7	41,3	9,4	28,1	0,4	8,1
A rischio	beneficiari ACE	4,1	3,8	50,7	6,3	7,1	28,1
	non beneficiari	8,1	3,9	49,9	8,5	8,5	21,1
Fragile sotto patrimonializzata	beneficiari ACE	6,0	2,3	1,6	79,1	3,3	7,7
	non beneficiari	12,6	2,7	2,3	71,4	3,5	7,5
Fragile	beneficiari ACE	3,2	0,2	10,2	15,5	55,8	15,1
	non beneficiari	6,5	0,2	14,7	17,0	48,9	12,7
In salute	beneficiari ACE	0,6	1,0	10,4	6,8	1,7	79,6
	non beneficiari	1,9	1,6	13,9	10,0	2,1	70,4
Totale	beneficiari ACE	6,4	3,2	9,3	43,5	6,4	31,2
	non beneficiari	16,7	4,0	11,2	41,3	6,0	20,8

Note: le righe della matrice di transizione riportano la proporzione di imprese per classe dell'indicatore sintetico nei 10 anni di applicazione dell'ACE. La diagonale principale evidenzia la quota di imprese che, tra il 2010 e il 2021, permangono nella stessa classe. Spostamenti di riga verso destra evidenziano un rafforzamento nella condizione di solidità economico-finanziaria; spostamenti di riga verso sinistra un peggioramento. Ad esempio, la prima riga mostra che il 45,2% di imprese beneficiarie ACE erano 'fortemente a rischio' sia nel 2010 sia nel 2021, mentre il 41,4% è transitato nella classe 'fragile sotto patrimonializzata'. Per le non beneficiarie la quota di unità che permangono nella classe 'fortemente a rischio' è superiore (54%), e la percentuale di imprese divenute 'fragile sotto patrimonializzata' si riduce al 35,4%. Per le imprese nelle classi più elevate dell'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria, la persistenza nella classe di origine tra i due anni considerati è più elevata per le beneficiarie ACE rispetto alle non beneficiarie.



## Riferimenti bibliografici

- Branzoli N. e A. Caiumi (2020), "How Effective is an Incremental ACE in addressing the Corporate Debt Bias? Evidence from Corporate Tax Return", Taxation papers, N. 72, 2018, European Commission, ISBN 978-92-79-79980-8 doi:10.2778/504105, International Tax and Public Finance 27, pages1485–1519.
- Bontempi E., S. Ferrari, S. Giannini, R. Golinelli (1997), "La riforma della tassazione del reddito d'impresa: effetti sul costo dei fattori, sui bilanci e sulle scelte finanziarie", Credito Italiano, Milano.
- Caiumi A., L. Di Biagio, e M. Rinaldi (2015), Computing Effective Tax Rate in Presence of Non-Linearity in Corporate Taxation, Istat Working Paper 9.
- Caiumi A., e M. Rinaldi (2024), "The tax wedge on the employer side in Italy", Luiss Lab of European Economics, Department of Economics and Finance, LLEE Working Paper Series, n. 160.
- Costa S., S. De Santis, R. Monducci (2022). "Reacting to the COVID-19 crisis: state, strategies and perspectives of Italian firms", Rivista di Statistica Ufficiale, n. 1 2022. [https://www.istat.it/it/files//2022/05/RSU\\_1-2022\\_Article-3.pdf](https://www.istat.it/it/files//2022/05/RSU_1-2022_Article-3.pdf).
- Devereux M., Griffith R.(1998), "The taxation of discrete investment choices", Working Paper 98/16- Institute of fiscal studies.
- EU Commission (2020). Effective Tax Levels using the Deveraux/Griffith Methodology. Final report 2020. TAXUD/2020/DE/308.
- European Commission (2022). Proposal for a Council Directive on laying down rules on a debt-equity bias reduction allowance and on limiting the deductibility of interest for corporate income tax purposes, COM(2022) 216 final, 2022/0154 (May 11, 2022)
- Griffith, R., Hines, J. & P. B Sørensen (2010), International Capital Taxation, in Adam, S., T. Besley & R. Blundell (eds.) Mirrlees Review: Dimensions of Tax Design. Oxford University Press.
- Istat (2014). Rapporto annuale. Par. 5.4 "Effetti distributivi dei provvedimenti fiscali sulle imprese".
- Istat (2017). Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Nota metodologica "Un indicatore sintetico di sostenibilità economico-finanziaria" <https://www.istat.it/it/archivio/197346>
- Istat (2020). Rapporto annuale. Riquadro "L'Ace come strumento di rafforzamento patrimoniale e crescita economica delle imprese" all'interno del capitolo 4, pp. 209-210. ISBN: 978-88-458-2021-2 (stampa) | 978-88-458-2022-9 (elettronico). Disponibile sull'archivio ISTAT: <https://www.istat.it/it/archivio/244848>
- Istat (2021a). Rapporto imprese, struttura comportamenti e performance dal censimento permanente. <https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/imprese2021/Rapportoimprese2021.pdf>
- Istat (2021b). Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Marzo. <https://www.istat.it/it/archivio/255558>
- Istat (2022), "Il carico fiscale e contributivo di individui e famiglie: anni 2019-2020". <https://www.istat.it/it/archivio/279062>
- Istat (2023). Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Par. 3.2.3. "Il ruolo degli aiuti e del rafforzamento strutturale".
- Istat (2023), "Il carico fiscale e contributivo di individui e famiglie", (www.istat.it/it/archivio/279062).
- Istat (2024). Rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Par. 3.4 "La sostenibilità economico-finanziaria delle imprese negli anni post-pandemia".
- McKee M., J.J. Visser J.J. and P. Saunders. 1986. *Marginal Tax Rates on the use of Labour and capital in OECD countries*, OECD economic Studies n. 7 <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:151133703>
- OECD (2024), Taxing Wages 2024: Tax and Gender through the Lens of the Second Earner, OECD Publishing.
- Reynolds H., e T. Neubig (2016). Distinguishing between 'normal' and 'excess' returns for tax policy, OECD Taxation Working Papers No. 28.
- Zangari E. (2020), "An economic assessment of the evolution of the corporate tax system in Italy", Banca d'Italia, Temi di discussione n. 1291.



## Note

<sup>i</sup> Per una descrizione dell'ACE e dei suoi effetti si vedano i comunicati stampa "Gli effetti dei provvedimenti fiscali sulle imprese" del 6 marzo 2014 e 27 aprile 2016, il capitolo 4 del rapporto annuale Istat 2014, l'appendice "L'agevolazione ACE" al dossier fiscale allegato all'audizione Istat per la legge di bilancio 2020 (<https://www.istat.it/it/files//2019/11/Dossier-tassazione-imprese.pdf>), il dossier tassazione imprese dell'audizione Istat per il Decreto Sostegni-bis, 3 giugno 2021 (<https://www.istat.it/it/archivio/258309>).

<sup>ii</sup> La legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023 art. 6) prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'Ires per le imprese che, entro due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, effettuino investimenti o nuove assunzioni o, in alternativa, la maggiorazione della deduzione relativa alle spese per investimenti qualificati anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento o, per le nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relative alle medesime. Nella prima fase di attuazione della delega (D.lgs. n. 216/2023) viene data attuazione alla soluzione alternativa, limitatamente alle nuove assunzioni.

<sup>iii</sup> L'allegato 1 del D.lgs. n. 216/2023 contiene un elenco dettagliato delle categorie meritevoli di maggior tutela. In particolare, sono inclusi i lavoratori svantaggiati, i disabili, le donne con almeno di figli minori o prive di impiego regolare da almeno 6 mesi in zone depresse, giovani sotto i 30 anni ammessi agli incentivi di disoccupazione giovanile del DL 48/2023, e i lavoratori con sede in regioni depresse.

<sup>iv</sup> La presente nota non tiene conto delle nuove regole sulla tassazione minima globale (Decreto Legislativo in materia di fiscalità internazionale n. 209/2023) che impongono ai gruppi con più di 750 milioni di euro di ricavi una tassazione effettiva minima pari al 15 per cento in ciascun paese in cui operano. La nuova disciplina è estesa anche ai gruppi puramente domestici che presentano la medesima soglia di ricavi, al fine di evitare disparità di trattamento fiscale tra contribuenti.

<sup>v</sup> Per ulteriori informazioni si rimanda alla Nota Metodologica.

<sup>vi</sup> L'indicatore ISEF classifica in modo sintetico ogni singola società sulla base dell'adeguatezza delle risorse patrimoniali e finanziarie, espresse da valori di redditività, patrimonializzazione e liquidità, che condizionano fortemente la resilienza delle imprese nei periodi di crisi, la loro capacità di ripresa, e di crescita nelle fasi cicliche favorevoli. L'indicatore è descritto in dettaglio in Istat (2017) ed è utilizzato Istat (2023) e Istat (2024). In questo contesto si utilizza una versione più dettagliata, che ripartisce le imprese in sei gruppi, operando quindi una ulteriore distinzione per le imprese fragili e a rischio in base al grado di patrimonializzazione:

- imprese "in salute", ovvero quelle con redditività, solidità e liquidità sostenibili;
- Imprese "fragili patrimonializzate", cioè quelle con redditività, solidità sostenibile, ma liquidità non sostenibile;
- imprese "fragili sotto-patrimonializzate", ovvero quelle con redditività sostenibile, ma solidità non sostenibile;
- imprese "a rischio patrimonializzate", ovvero quelle con redditività non sostenibile, ma con solidità e liquidità sostenibile;
- imprese "a rischio sotto-patrimonializzate", ovvero quelle con redditività non sostenibile;
- imprese "fortemente a rischio", ovvero quelle con redditività, sostenibilità e liquidità non sostenibile.

<sup>vii</sup> Le informazioni del Censimento permanente delle imprese consentono di costruire un indicatore di "dinamismo strategico", che sintetizza la propensione a innovare, investire in tecnologia e formazione del personale (soprattutto nel campo delle ICT), ammodernare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi, prestando inoltre attenzione agli aspetti di sostenibilità. A partire dai valori di tale indicatore - disponibili per l'anno 2021 per oltre 200mila imprese con almeno 10 addetti (il segmento più rilevante per complessità e per la crescita dell'intero sistema produttivo) - sono individuate tre classi di dinamismo:

- dinamismo "alto": le imprese sono caratterizzate da forte propensione all'innovazione e alla R&S, complesso utilizzo delle forme più sofisticate di finanziamento, proiezione internazionale dell'attività, cospicui investimenti in tecnologie avanzate (automazione avanzata, sistemi intelligenti, realtà aumentata, Internet of Things, cyber-security, utilizzo di servizi cloud di tipo gestionale) e una adeguata formazione del personale;
- dinamismo "medio": imprese con strategie sia espansive (accesso a nuovi segmenti di mercato, sia interno sia estero), sia difensive (difesa della quota di mercato) orientate al mercato nazionale; le unità appartenenti a questa classe possono presentare piani di investimento ampi e complessi (in R&S, digitalizzazione avanzata e formazione qualificata del personale), così come più limitati; analogamente, la diversificazione delle fonti di finanziamento può abbracciare situazioni molto diverse, dal semplice ricorso al credito bancario fino ad una elevata diversificazione degli strumenti (equity, prestiti intra-gruppo, ecc.) con riduzione del ricorso al credito;
- dinamismo "basso": imprese senza di piani di investimento e strategie, che ricorrono alle risorse interne per il finanziamento dell'attività.

Per i dettagli sul disegno e i risultati della rilevazione si rimanda a Istat (2021a), Istat (2021b), Costa et al. (2022).

<sup>viii</sup> Le elaborazioni sono state ottenute utilizzando l'approccio di calcolo delle aliquote effettive forward-looking sviluppato da Devereux e Griffith (1998). Si veda il rapporto annuale Istat 2014 (capitolo 5), la nota per la stampa del 27 aprile 2016 e Caiumi et al. (2015) per l'implementazione presente, Zangari (2020) per un approccio alternativo e EU Commission (2020) per una panoramica internazionale. Il calcolo è effettuato considerando i principali elementi del sistema di tassazione societaria in Italia. Con riferimento al trattamento fiscale delle diverse fonti di finanziamento degli investimenti, si tiene conto dell'insieme dei provvedimenti che contribuiscono a correggere il favore fiscale al finanziamento con debito, in particolare l'indeducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile IRAP, la deducibilità parziale degli interessi passivi netti dall'IRES in vigore dal 2008 (la cosiddetta regola del ROL) e l'ACE dal 2011. Si ricorda inoltre che dal 2008 è ammessa la deduzione forfettaria dall'IRES del IRAP relativa agli interessi passivi indeducibili. Sono stati considerati cinque diversi beni di investimento con i seguenti tassi di ammortamento fiscale (ammortamento lineare) e deprezzamento economico (questi ultimi sono in parentesi): macchinari e attrezzature 13,25 % (17,5%), immobilizzazioni materiali 3,1 % (4%), beni intangibili 33,3 % (15,3 %), scorte e partecipazioni finanziarie 0 % (0 %). Il calcolo è effettuato considerando i principali elementi del sistema di tassazione societaria in Italia. Per il calcolo dei super-ammortamenti e credito d'imposta su beni strumentali (tangibili e intangibili) si tiene conto della normativa vigente dall'anno di introduzione. Se l'agevolazione prevede aliquote differenziate si considera quella base. Dal calcolo sono escluse le agevolazioni su beni specifici (come ad es. gli incentivi per l'acquisto di beni cd. industria 4.0 o spese in R&S). Nel calcolo dei valori medi dell'indicatore ai diversi beni di investimento è stato attribuito uguale peso. Nei calcoli relativi all'anno 2021 viene

considerata la cosiddetta super-ACE, adottata allo scopo di agevolare la patrimonializzazione delle imprese al tempo della pandemia. Per convenzione il calcolo del costo d'uso del capitale presuppone la piena capienza dell'impresa.

<sup>ix</sup> Il tasso di interesse riveste il ruolo di costo opportunità nel caso di investimento finanziato con capitale proprio. Convenzionalmente, il tasso di riferimento è pari al 5% (si veda ad esempio European Commission 2020).

<sup>x</sup> Tale limite alla deducibilità degli interessi, introdotta con la Finanziaria del 2008 e modificata con il recepimento della Direttiva UE ATAD1 nel 2019 (si veda Nota metodologica per maggiori dettagli), per la flessibilità concessa (infinito riporto degli interessi incipienti e limitata riparabilità delle eccedenze di ROL) può avere effetti molto differenziati in funzione della specifica situazione di ogni impresa. La limitazione alla deducibilità degli interessi prevista dalla regola del ROL penalizza le società con redditività inferiore al tasso d'interesse pagato sul debito e/o con patrimonializzazione non adeguata (ovvero le società con redditività e/o patrimonializzazione non sostenibile secondo l'indicatore di sostenibilità economica e finanziaria).

<sup>xi</sup> Il cuneo fiscale sul lavoro è dato dalla differenza tra il costo del lavoro per le imprese e la remunerazione netta percepita dai lavoratori in percentuale del primo. Convenzionalmente, concorrono a comporlo i contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, le imposte sul reddito del lavoratore, eventuali imposte sui ruoli di paga. Assumendo che i contributi e le imposte a carico del datore di lavoro e del lavoratore gravino sul soggetto percosso (colui che per legge è tenuto a versare all'Erario il tributo), è possibile suddividere il cuneo complessivo sul lavoro nella componente a carico del datore, come differenza tra il costo sostenuto dall'impresa e il salario lordo, e la componente del cuneo sul lavoratore data dalla differenza tra il salario lordo e il salario netto percepito. La molteplicità delle situazioni fiscali e contributive rende impossibile il calcolo di un cuneo aggregato. In linea di principio, i cunei che potrebbero essere calcolati sono molteplici e variano in funzione del tipo di lavoratore, del settore di attività economica, del livello contributivo, della zona territoriale, dalle deduzioni riconosciute ai lavoratori svantaggiati.

<sup>xii</sup> Si sottolinea che analogamente al rapporto dell'OECD (2024) la statistica Focus dell'Istat (2022) non tiene conto nei calcoli del cuneo, della presenza delle imposte a carico dell'impresa, come l'Irap che pure ha tra le componenti della sua base imponibile la remunerazione del fattore lavoro. Per un approfondimento sulla metodologia di calcolo utilizzata in questo lavoro si rinvia a Caiumi e Rinaldi (2024). In sintesi, la formulazione estesa del cuneo fiscale a carico del datore di lavoro si ottiene a partire da un modello di massimizzazione dei profitti, date le ipotesi comunemente adottate di coincidenza tra incidenza legale e incidenza economica di contributi e imposte. Con riferimento al caso dell'Irap si veda tra gli altri McKee *et al.* (1987) e Bontempi *et al.* (1997).

<sup>xiii</sup> Si considera un valore della retribuzione lorda pari a 23.600 euro annui. Questo ammontare corrisponde al contratto nazionale di lavoro per la metalmeccanica, livello 4, tra i più diffusi in Italia e che pertanto è generalmente utilizzato come riferimento nei calcoli del cuneo di imposta. Per i contributi previdenziali a carico del datore l'aliquota applicata è pari al 28,48% del salario lordo, per l'assicurazione infortuni (INAIL) l'aliquota è l'1,5%.

<sup>xiv</sup> La modifica che ha avuto più effetto nel ridurre il cuneo datoriale nel periodo considerato è stata la graduale deducibilità del costo del lavoro per contratti a tempo indeterminato dalla base imponibile Irap attuata a partire dal 2007 e completata nel 2015. Si noti che nel 2006, se si tiene compiutamente conto dell'Irap incluso il fatto che è indeducibile dall'Ires, la componente fiscale del cuneo rappresenta circa 6,2 punti percentuali in termini del salario lordo. Nel 2015 tale valore è completamente azzerato per effetto della piena deducibilità della componente lavoro dalla base imponibile Irap.

<sup>xv</sup> La legge Finanziaria per il 2005 prevedeva una deduzione dalla base imponibile Irap del costo sostenuto per tali lavoratori nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale. Per i soggetti che incrementavano la base imponibile IRAP tramite contratti a tempo indeterminato negli esercizi 2005, 2006, 2007 tale deduzione spettante fino all'importo massimo di euro 20.000 per ciascun dipendente assunto spettante per il medesimo rapporto di impiego dal periodo d'imposta in cui si verificava l'assunzione fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, era condizionata al mantenimento del livello occupazionale raggiunto. Per il 2007 la deduzione era alternativa al cosiddetto "cuneo IRAP" e di pari intensità.

<sup>xvi</sup> La legge Finanziaria per il 2014 introduceva una deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in caso di incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente. La deduzione era pari un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun dipendente assunto per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi. Tale deduzione era cumulabile al cosiddetto "cuneo IRAP".

<sup>xvii</sup> Si rimanda alla nota iii.

<sup>xviii</sup> DL n. 60/2024 in vigore dal settembre 2024 al dicembre 2025.

<sup>xix</sup> La decontribuzione sud, che si configura non come un incentivo ma come una riduzione del costo del lavoro in misura decrescente per le imprese operanti nel Mezzogiorno, è soggetta alla disciplina degli aiuti di stato (UE). La misura è stata prorogata al 31 dicembre 2024, ma con limitazioni (non si applica alle assunzioni successive al 30 giugno 2024).

<sup>xx</sup> Una condizione essenziale affinché l'ACE possa garantire la neutralità delle scelte di finanziamento e investimento dell'impresa è che il tasso nazionale di rendimento dei mezzi propri sia uguale al costo medio per l'impresa del finanziamento con debito (Griffith *et al.* 2010; Reynolds and Neubig 2016).

<sup>xxi</sup> Rafforzando la patrimonializzazione delle imprese, l'ACE non tende solo a favorire la riduzione del debito ma anche gli investimenti produttivi.

<sup>xxii</sup> Coerentemente con questa impostazione, il rapporto annuale sulle spese fiscali non la contempla.

<sup>xxiii</sup> La Commissione ha proposto una direttiva volta a correggere la discriminazione fiscale a favore del debito al fine di contenere gli effetti di shock avversi che derivano dall'elevata esposizione debitoria delle imprese, su cui è ormai consolidata una convergenza di principio. Si veda: European Commission (2022) L'intervento sull'ACE sembrerebbe dunque collocarsi in controtendenza rispetto agli orientamenti comunitari.

<sup>xxiv</sup> Il rendimento figurativo del capitale proprio, inizialmente fissato al 3% per il triennio 2011-2013, successivamente fu elevato al 4% nel 2014, 4,5% nel 2015, 4,75% nel 2016, e poi tagliato all'1,6% nel 2017, all'1,5% nel 2018, e all'1,3% dal 2019. La deduzione poteva arrivare ad annullare il reddito imponibile e, in caso di incapienza della base imponibile, l'eccedenza di quota Ace poteva essere rinviata ai periodi di imposta successivi, senza alcun limite temporale, oppure a partire dal 2015 trasformata in credito d'imposta da utilizzare in compensazione dell'IRAP (in cinque rate).

<sup>xxv</sup> Il Decreto Sostegni Bis (DI 73/2021) portava - solo per il 2021 - la remunerazione delle variazioni in aumento del capitale fino a 5 milioni di euro al 15% rispetto all'aliquota ordinaria dell'1,3% relativa sia alle eccedenze del 2021 sia alle variazioni in aumento del capitale proprio, cumulate dal 2011 al 2020. Il provvedimento denominato 'ACE innovativa 2021' rimuoveva, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento, il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, senza considerare l'utile di bilancio, in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di bilancio a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemia.



---

<sup>xxvi</sup> Il beneficio fiscale attribuibile al provvedimento è calcolato come differenza tra l'aliquota legale IRES e l'aliquota media, che qui è definita come rapporto tra l'imposta al netto della deduzione ACE e la base imponibile prima della deduzione stessa.

<sup>xxvii</sup> Per le imprese aderenti alla tassazione di gruppo è prevista la possibilità di conferire le eventuali eccedenze ACE alla capogruppo, purché esse non siano state generate anteriormente all'esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato fiscale.

<sup>xxviii</sup> L'indicatore è costruito come rapporto tra la deduzione ACE e la base imponibile prima della deduzione. Come tale si può interpretare come la distanza tra l'aliquota legale e l'aliquota media d'imposta (o aliquota implicita), si veda nota xxvi.

## Per chiarimenti tecnici e metodologici

---

**Antonella Caiumi**

[acaiumi@istat.it](mailto:acaiumi@istat.it)